COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 60/66/CEE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 1966

relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ed in particolare l'articolo 20, paragrafo 2 ;

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato nel settore del riso (2), ed in particolare l'articolo 15, paragrafi 5 e 6 ;

Visto il regolamento n. 141/64/CEE del Consiglio, del 21 ottobre 1964, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (3), ed in particolare gli articoli 15 e 16 ;

Considerando che, nelle esportazioni verso i paesi terzi, la restituzione serve a compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base all'interno dello Stato membro esportatore ed i prezzi praticati sul mercato mondiale ; che pertanto tale restituzione deve essere calcolata sulla base di quella prevista per i prodotti considerati in sede di determinazione dell'elemento mobile ;

Considerando che l'ammontare della restituzione applicabile alle esportazioni di cereali è, in regola generale, limitato al livello del prelievo nei confronti dei paesi terzi, applicabile il giorno dell'esportazione ; che sono previste, tuttavia, varie deroghe a tale regola generale, in particolare la possibilità di concedere un importo supplementare all'esportazione dei cereali in determinate circostanze e a determinate condizioni ; che tali deroghe sono giustificate dalle caratteristiche del mercato mondiale dei cereali ; che tali caratteristiche non si riscontrano, per il momento, sul mercato dei prodotti trasformati sottoposti al regolamento n. 141/64/CEE ; che la concessione di una restituzione all'esportazione di detti prodotti calcolata sulla base della restituzione accordata per i cereali, ivi compreso l'ammontare supplementare, può dar luogo a delle esportazioni verso i paesi terzi a prezzi notevolmente inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale ; che è quindi opportuno prevedere, come limite massimo della restituzione applicabile ai prodotti trasformati, un ammontare calcolato sulla base di una restituzione pari all'ammontare del prelievo riscosso all'importazione dei cereali ;

Considerando che l'articolo 16 del regolamento n. 141/64/CEE prevede che l'importo della restituzione è quello applicabile il giorno in cui l'esportazione viene effettuata, ma che tuttavia, su richiesta dell'interessato, tale importo è fissato in anticipo ;

Considerando che all'atto della fissazione in anticipo dell'importo della restituzione, gli elementi da prendersi in considerazione sono l'importo della restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo di esportazione, da un lato, e dall'altro lato il prezzo d'entrata del o dei prodotti di base in vigore il mese dell'esportazione ;

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.
(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.
(3) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

Considerando che negli scambi con i paesi terzi, è opportuno mantenere la possibilità di concedere la restituzione sotto forma di una importazione di prodotti di base in franchigia di prelievo ; che l'esperienza acquisita giustifica il fatto di continuare a fissare come limite massimo per questo tipo di restituzione la quantità del prodotto di base presa in considerazione per il calcolo della restituzione in contanti ; che questo tipo di restituzione suppone il rispetto di alcune condizioni in modo da evitare delle perturbazioni sul mercato, in particolare all'inizio di campagna ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Negli scambi con i paesi terzi dei prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n. 141/64/CEE, in appresso denominati prodotti trasformati, la restituzione non fissata in anticipo, che può essere accordata all'atto dell'esportazione dei prodotti trasformati, nel corso di un mese determinato, non deve superare la restituzione media che avrebbe potuto essere accordata nel corso dei primi 25 giorni del mese precedente all'esportazione della quantità di prodotto di base utilizzata per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo, conformemente agli articoli da 4 a 12 del regolamento n. 141/64/CEE.

2. Detta restituzione media viene adattata, se necessario, in funzione della differenza, nello Stato membro esportatore, tra il prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'esportazione e quello in vigore il mese precedente.

3. Se, durante il mese dell'esportazione e per 100 kg di prodotto di base, la differenza tra il prezzo d'entrata nello Stato membro esportatore ed il prezzo cif, diminuita della restituzione media di cui al paragrafo 1, supera 0,25 unità di conto, la restituzione media è aumentata della predetta differenza arrotondata a 0,25 unità di conto o al multiplo più vicino di 0,25 unità di conto. Detto aumento è applicato il giorno successivo a quello della constatazione dello scarto.

Se successivamente e nel corso del medesimo mese, la differenza fra il prezzo d'entrata dello Stato membro esportatore ed il prezzo cif presenta uno scarto di almeno 0,25 unità di conto rispetto alla nuova restituzione media, quest'ultima è aumentata o diminuita di un importo pari allo scarto constatato arrotondato a 0,25 unità di conto o al multiplo più vicino di 0,25 unità di conto. Questa modifica è applicata il giorno successivo a quello della constatazione dello scarto.

Tuttavia, l'ammontare della restituzione media non può in alcun caso essere inferiore al livello fissato il primo giorno del mese.

4. Per il calcolo della restituzione nei confronti dei paesi terzi, non si tiene conto delle restituzioni concesse all'esportazione dei cereali derivanti da una aggiudicazione o che sono state aumentate da un importo supplementare.

Articolo 2

1. Su domanda dell'interessato, da presentarsi all'atto della presentazione della domanda del titolo d'esportazione, l'importo della restituzione concessa all'esportazione verso gli Stati membri o verso i paesi terzi dei prodotti trasformati, per un'esportazione da effettuarsi nel periodo di validità del titolo di esportazione, viene stabilito in anticipo ed alle condizioni di cui appresso.

2. L'importo della restituzione verso gli Stati membri, fissato in anticipo, non può essere superiore a quello calcolato a norma delle disposizioni previste all'articolo 14 del regolamento n. 141/64/CEE, applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo d'esportazione, modificato in funzione :

a) del prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base vigente nello Stato membro esportatore nel mese in cui ha luogo l'esportazione e

b) della differenza, nello Stato membro importatore, tra il prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base vigente nel mese della domanda del titolo ed il prezzo d'entrata vigente nel mese in cui ha luogo l'esportazione.

3. L'ammontare della restituzione verso i paesi terzi, fissato in anticipo nei confronti dei paesi terzi, non può essere superiore all'ammontare della restituzione, calcolato in virtù dell'articolo 1, applicabile il giorno della presentazione della domanda del titolo d'esportazione e modificato in funzione del prezzo d'entrata del o dei prodotti di base vigente nel mese in cui avviene l'esportazione.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda l'esportazione di prodotti trasformati verso i paesi terzi, la restituzione può essere accordata sotto forma di autorizzazione ad importare in esenzione da prelievo, una quantità di prodotto di base tutt'al più uguale a quella considerata per il calcolo dell'elemento mobile stabilito a norma degli articoli da 4 a 12 del regolamento

n. 141/64/CEE, a condizione che tutte le operazioni di importazione del prodotto di base e di esportazione del prodotto trasformato siano effettuate entro un termine di 120 giorni in totale, e inoltre durante la stessa campagna di commercializzazione, quando l'importazione del prodotto di base precede l'esportazione del prodotto trasformato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili soltanto ai prodotti di cui agli articoli 4, 5, 8, 9 e 11 del regolamento n. 141/64/CEE che siano stati fabbricati con prodotti di base, ed ai prodotti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, ottenuti dal grano tenero.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate ai fini dell'eventuale applicazione del presente articolo.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il 15 di ogni mese per il mese precedente e per prodotto, le indicazioni seguenti :

a) le quantità totali per le quali sono stati rilasciati dei titoli d'esportazione ;

b) le quantità per le quali sono stati rilasciati dei titoli di esportazione nei confronti dei paesi terzi con fissazione anticipata della restituzione ;

c) l'ammontare delle restituzioni pagate per delle esportazioni effettuate nei confronti dei paesi terzi, nonché le quantità corrispondenti di prodotti esportati, suddivise secondo il mese dell'esportazione effettiva ;

d) le quantità di prodotti trasformati esportati sotto il regime dell'articolo 3 del presente regolamento nonché le quantità di prodotti di base importati in esenzione da prelievo.

Le indicazioni di cui alla lettera a) vengono comunicate secondo la destinazione delle esportazioni separatamente per Stato membro e globalmente per le esportazioni verso i paesi terzi.

Articolo 5

Il regolamento n. 92 della Commissione relativo alle restituzioni applicabili alle esportazioni di prodotti trasformati a base di cereali [1] ed il regolamento n. 164/64/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1964, che definisce le modalità di concessione della restituzione all'esportazione verso i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso [2] sono abrogati.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1966.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

[1] GU n. 66 del 28. 7. 1962, pag. 1906/62.
[2] GU n. 173 del 31. 10. 1964, pag. 2743/64.